

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- 6 GIU 2012

ucb. UCB\_MEF. I. 0030311. 24-05-2012

REG.

6 ECONOMIA E FINANZE Fog. 032

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

VISTO l'articolo 35, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1, in base al quale al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, connessi a **transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:**

- a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
- b) i crediti di cui al medesimo comma 1 maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla stessa lettera b) può essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilità di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla summenzionata lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 1 del 2012, occorre definire le modalità dell'estinzione dei crediti ivi



indicati, maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla citata lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi della medesima disposizione di cui alla richiamata lettera b) occorre stabilire le caratteristiche dei suddetti titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, quale controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilità di cui alla richiamata lettera a);

TENUTO conto che, per quanto disposto ai sensi della citata lettera a), i debiti delle amministrazioni statali connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi che possono essere estinti secondo la procedura ivi indicata sono quelli, iscritti come residui passivi accertati al 31 dicembre 2011 sul conto del Bilancio nonché i residui andati in perenzione ed iscritti sul conto del Patrimonio;

TENUTO conto, altresì, che ai sensi della predetta disposizione di cui al comma 1, la suddetta estinzione di crediti non dovrà in ogni caso comportare un peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO che, ove le richieste di estinzione di crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011, mediante assegnazione di titoli di Stato, presentate dai soggetti creditori di cui al suddetto comma 1, lettera b), superino il limite massimo di 2.000 milioni di euro, si potrà provvedere, con un successivo decreto, all'incremento di tale limite con conseguente assegnazione di ulteriori titoli di Stato e con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a), comunque entro l'importo massimo di 2.700 milioni di euro;

RITENUTO che, ai sensi dello stesso art. 35, comma 1, occorre determinare le modalità di presentazione delle suddette richieste di estinzione dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi di cui sopra, nonché stabilire le procedure per la rilevazione dei crediti stessi;

RITENUTO che occorre prevedere le modalità di versamento da parte della competente struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei citati titoli di Stato assegnati, di una ulteriore quota, fino a 2.000 milioni di euro, delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio".



## *Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

### **DECRETA:**

#### *Articolo 1*

1. I soggetti titolari dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, come definiti ai sensi del comma 3, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta complessivamente inferiore ad euro 1.000 (Mille), che intendono avvalersi della facoltà prevista dalla lettera b), comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, possono richiedere, con apposita domanda, da indirizzare all'Amministrazione statale che ha usufruito della fornitura ed ha assunto il relativo impegno contabile, l'estinzione dei crediti stessi mediante l'assegnazione di titoli di Stato. In caso di fusione la domanda deve essere presentata dalla società incorporante o risultante dalla fusione.
2. Ai fini della determinazione del limite di cui al comma 1, nella domanda di assegnazione dei titoli si deve far riferimento all'importo del credito al netto di eventuali rimborsi o compensazioni parziali o totali, eventualmente già ottenuti o effettuate.
3. Ai fini della richiesta di cui al precedente comma 1, si intendono per crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, le somme dovute da amministrazioni statali per forniture di beni e servizi già avvenute, per le quali non si è ancora verificato il pagamento e che hanno generato residui passivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011, o residui perenti ai fini amministrativi iscritti sul conto del Patrimonio ai sensi della normativa vigente. Il pagamento di dette somme non deve comportare un peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri di contabilità nazionale. Pertanto, ai fini del presente decreto, i crediti connessi a transazioni commerciali sono individuabili, secondo i criteri della contabilità nazionale, nell'ambito delle spese per consumi intermedi delle Amministrazioni dello Stato.
4. Le domande devono essere presentate, secondo le modalità previste dai successivi articoli 2 e 3, entro il 28 giugno 2012, al Ministero debitore.